SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 30 luglio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 133/L

LEGGE 30 giugno 2004, n. **187.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002.

04G0221

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 134

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2004.

Approvazione del programma statistico nazionale 2004-2006.

04A07349

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 luglio 2004, n. **188.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, concernente permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, concernente permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 giugno 2004, n. 158

All'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Il regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è emanato entro il 31 dicembre 2004. Entro la medesima data devono essere indette, ove il mandato non abbia più lunga durata, le elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini e collegi interessati».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5087):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro della giustizia (CASTELLI) il 25 giugno 2004.

Assegnato alla II commissione (Giustizia) in sede referente, il 29 giugno 2004 con pareri del Comitato per la legislazione, delle commissioni I e V e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 6, 7, 8 luglio 2004.

Esaminato in aula il 12 luglio 2004 ed approvato il 14 luglio 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 3044):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 15 luglio 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, della commissione parlamentare per le questioni regionali e della commissione speciale in materia d'infanzia e di minori.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 20 e 21 luglio 2004.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 20 e 21 luglio 2004.

Esaminato in aula ed approvato il 21 luglio 2004.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 25 giugno 2004.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 52.

04G0222

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 luglio 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° febbraio 2020, seconda e terza tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 luglio 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 68.405 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 17 marzo 2004, con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° febbraio 2020;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro paliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una seconda tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° febbraio 2020, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della terza tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato

nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° febbraio 2020, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma, del decreto ministeriale 17 marzo 2004, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,40% calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1;

Eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 13 luglio 2004, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della terza tranche di detti buoni per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati

ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della seconda tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 luglio 2004.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della seconda tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP «quindicennali» (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 luglio 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centosessantacinque giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 14.

Il 15 luglio 2004 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 4,50% annuo lordo, dovuto allo Stato, per centosessantacinque giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2020, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A07660

DECRETO 16 luglio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio della commissione tributaria provinciale di Pisa.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28, e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 1065 del 25 giugno 2004, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Pisa, ha comunicato la chiusura dell'ufficio ubicato in via Trento n. 1 - Pisa, determinata dallo sciopero nazionale del 21 maggio 2004, al quale ha aderito tutto il personale presente;

Dispone

il mancato funzionamento dell'ufficio della commissione tributaria provinciale di Pisa è accertato per il giorno 21 maggio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2004

Il capo del Dipartimento: MANZITTI

04A07714

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 13 luglio 2004.

Modifica dei modelli di certificati tipo inerenti il Registro delle imprese approvati con decreto ministeriale 7 febbraio 1996, previsti dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che istituisce presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;

Visti in particolare i commi 6, 7 e 8, lettera *b)*, del predetto art. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione previsto dal predetto art. 8;

Visto l'art. 2 di detto regolamento ed in particolare il comma 1, lettera *d)*, che attribuisce all'ufficio del registro delle imprese il compito di provvedere al rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, di certificati di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o la mancanza di iscrizione;

Visto l'art. 24 dello stesso regolamento di attuazione ed in particolare i commi 1 e 3 che attribuiscono al Ministro delle attività produttive il compito di approvare con proprio decreto i modelli per il rilascio, anche a distanza, dei predetti certificati, nonché il comma 6 che dispone in merito alla certificazione anagrafica dell'iscrizione nelle sezioni speciali;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati della amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1996 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'approvazione dei predetti modelli dei certificati tipo inerenti il registro delle imprese ed in particolare il certificato di iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato, il certificato di iscrizione nella sezione ordinaria, il certificato anagrafico, il certificato storico, il certificato di deposito, il certificato degli assetti proprietari ed il certificato di non iscrizione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, concernente il «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1998 concernente la «Definizione dei certificati del registro delle imprese recanti la dicitura antimafia rilasciati dalle camere di commercio» nonché le modificazioni ad esso apportate con il decreto ministeriale 23 settembre 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, concernente il «Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese» ed in particolare l'art. 2, commi 2 e 3, sull'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 ed in particolare l'art. 16 che ha istituito la sezione speciale relativa alle società tra professionisti;

Visto l'art. 24, comma 35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» ed in particolare le norme concernenti l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali;

Visto il modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'allegato al decreto del 10 giugno 2003 concernente l'istituzione e modificazione di diritti di segreteria nonché l'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 2001 concernente l'attivazione su richiesta, nel sito internet delle imprese, del dispositivo «cert.impresa» per l'attestazione di dati tratti dal registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante la riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge n. 366 del 3 ottobre 2001;

Ritenuto di dover procedere all'adeguamento della disciplina dettata dal decreto ministeriale del 7 febbraio 1996 sopra richiamato, alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati i modelli di cui all'allegato *A* al presente decreto, per il rilascio da parte degli uffici del registro delle imprese dei certificati previsti dall'art. 8, comma 8, lettera *b)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. È approvato il modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel registro imprese, previsto dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di cui all'allegato *B* al presente decreto;

3. È approvato l'adeguamento del dispositivo «cert.impresa», previsto dal decreto ministeriale 15 febbraio 2001, per l'attestazione di dati tratti dal registro delle imprese, di cui all'allegato *C* al presente decreto;

4. I modelli di cui ai commi 1 e 2 definiscono i dati e le notizie contenuti nei certificati, nonché i dati necessari per l'individuazione della loro fonte, nel caso di rilascio a distanza tramite il sistema informatico delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 2.

1. L'esposizione dei dati contenuti nei certificati rilasciati dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, inerenti le iscrizione e le annotazioni al registro ditte, è modificata in conformità alla tipologia di modelli di certificati previsti dal comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

1. L'esposizione dei dati contenuti nei certificati inerenti le iscrizioni e le annotazioni nel registro imprese recanti la dicitura antimafia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, è modificata in conformità alla tipologia dei modelli dei certificati previsti dall'art. 1 del presente decreto. Pertanto i modelli dei certificati che recano il nulla osta di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, sono i seguenti:

a) certificato di iscrizione nella sezione ordinaria;

b) certificato anagrafico;

c) certificato di iscrizione nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995.

2. Il modulo per la richiesta dei certificati previsti dal presente comma, di cui all'allegato *B* del decreto ministeriale 27 maggio 1998 è sostituito dal modello di cui all'allegato *D* al presente decreto.

Art. 4.

È abrogato il decreto ministeriale 7 febbraio 1996 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2004

Il Ministro: MARZANO

Protocollo Data emissione

ALLEGATO *A*
(art. 1, comma 1)

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ....[1]
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione:
del Registro delle Imprese di............
data di iscrizione:

Iscritta nella sezione ORDINARIA il
Iscritta con qualifica di.........(sezione speciale)[2] il
Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)[3] il
con il numero Albo Artigiani:

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo .. il[4]

Denominazione o ditta

Forma giuridica:

Sede:
indirizzo della sede legale

Data costituzione

Durata della società:
data termine e proroghe

Oggetto Sociale:

Numero soci e amministratori [5]

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: [6]

Soggetto che esercita il controllo contabile: [7]

Informazioni sugli organi sociali

Informazioni sugli organi di controllo

---

[1] Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
[2] Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione speciale
[3] E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese artigiane viene: "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni".
[4] Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte
[5] Solo per le società di persone
[6] Ad esempio 'monistico', 'dualistico', etc.
[7] Ad esempio 'revisore contabile', etc.

INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Poteri da Statuto, patti sociali.

Limitazione di responsabilità dei soci, ripartizione degli utili e delle perdite tra soci, poteri di amministrazione e rappresentanza dei soci

Poteri associati alla carica[8]

Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea

Clausole di recesso, di esclusione, di gradimento, di prelazione, di limitazione, etc.

PATTI PARASOCIALI

Esercizio del diritto di voto, Trasferimento azioni o partecipazioni, Esercizio influenza dominante, etc.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale sociale[9]
Valore nominale dei conferimenti[10]
Fondo consortile[11]

Conferimenti e benefici

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:
azioni, obbligazioni, altri strumenti finanziari

Patrimonio o finanziamento destinato a specifico affare:

costituzione, modifica, cessazione del patrimonio
costituzione, modifica, cessazione del finanziamento

---

[8] Ad esempio i poteri del socio, socio accomandatario, amministratore unico, etc.
[9] Per le società di capitali
[10] Per le società di persone
[11] Per i consorzi

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Variazioni forma giuridica [12]

Fusione e scissione (Progetto, delibera o approvazione, atto)

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Scioglimento con o senza liquidazione
Procedure concorsuali

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE

Cancellazione dal registro Imprese
Informazioni sul trasferimento della sede legale in altra provincia

ATTIVITA'

Attività prevalente dell'impresa e relativa data inizio

Attività esercitata nella sede legale e relativa data inizio

Fasce di classificazione[13]

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE [14]

Elenco dei titolari di cariche o qualifiche con il seguente contenuto:

Dati anagrafici della persona fisica o denominazione e sede della persona giuridica

Indicazione di rappresentante dell'impresa

cariche o qualifiche

limitazioni alla capacità di agire

poteri attribuiti alla persona diversi da quelli previsti dallo statuto o dai patti sociali

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

Elenco delle sedi secondarie e/o unità locali con il seguente contenuto:

tipologia ed indirizzo

dati iscrizione Sede secondaria

data apertura

Attività esercitata

Elenco delle persone con cariche o qualifiche nelle sedi secondarie/unità locali

---

[12] Dicitura 'trasformata da … in …. il …..'
[13] Relative ad imprese di pulizia e facchinaggio
[14] Nel caso di rilascio di certificato con scelta delle persone viene stampata la dicitura 'Altre … persone sono titolari di cariche e qualifiche'

CERTIFICAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 46/90

Abilitazioni:
Certificazione di riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali dell'impresa
Responsabili tecnici:
Elenco dei soggetti abilitati

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica. [15]

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

....[16]

Dicitura imposta di bollo[17]

Totale diritti e bolli[18]

Scritte finali [19]

[20]**Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso** ....[21]

....[22]

---

[15] La dicitura è presente nelle imprese precedentemente iscritte al Registro Ditte
[16] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio RI diverso da quello della sede legale dell'impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell'ufficio RI della sede legale dell'impresa.
[17] Eventuale dicitura relativa all'incasso dell'imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici finanziari
[18] Viene indicato l'ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli
[19] Ad esempio 'Si dichiara inoltre che a carico della predetta impresa non risulta pervenuta negli ultimi 5 anni a questo ufficio dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione al concordato o amministrazione controllata'
[20] Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede legale dell'impresa
[21] E' indicato l'ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l'ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93)
[22] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato

Protocollo Data emissione

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI..............[23]
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO ANAGRAFICO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione:
del Registro delle Imprese di............
data di iscrizione:

Iscritta con la qualifica di.............. (sez. speciale) il
Annotata con la qualifica di impresa artigiana(sezione speciale)[24] **il**
con il numero Albo Artigiani:

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo il[25]

Denominazione o ditta

Forma giuridica:

Sede:
indirizzo della sede legale

Data costituzione

Oggetto Sociale:[26]

Numero soci e amministratori [27]

INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO [28]

Poteri da Statuto, patti sociali.

Limitazione di responsabilità dei soci, ripartizione degli utili e delle perdite tra soci, poteri di amministrazione e rappresentanza dei soci

Poteri associati alla carica [29]

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Scioglimento con o senza liquidazione
Procedure concorsuali

---

[23] Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
[24] E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese artigiane scrivere: "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni".
[25] Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte.
[26] Dato presente solo nel caso imprese non individuali
[27] Dato presente solo nel caso imprese non individuali
[28] Dato presente solo nel caso imprese non individuali
[29] Ad esempio i poteri del socio

CERTIFICAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 46/90

Abilitazioni:
Certificazione di riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali dell'impresa
Responsabili tecnici:
Elenco dei soggetti abilitati

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

....[32]

Dicitura imposta di bollo[33]

Totale diritti e bolli[34]

Scritte finali [35]

[36]**Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso** ....[37]

....[38]

---

[32] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio RI diverso da quello della sede legale dell'impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell'ufficio RI della sede legale dell'impresa.
[33] Eventuale dicitura relativa all'incasso dell'imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici finanziari
[34] Viene indicato l'ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli
[35] Ad esempio 'Si dichiara inoltre che a carico della predetta impresa non risulta pervenuta negli ultimi 5 anni a questo ufficio dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione al concordato o amministrazione controllata'
[36] Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede legale dell'impresa
[37] E' indicato l'ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l'ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93)
[38] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato

Protocollo Data emissione

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI..............[39]

- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE DI SEDE SECONDARIA/UNITA' LOCALE

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione:
del Registro delle Imprese di...........
data di iscrizione:

Iscritta nella sezione ORDINARIA
il
Iscritta con la qualifica di.............. (sez. speciale) [40]
il
Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)[41]
il
con il numero Albo Artigiani:

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo
il[42]

Denominazione o ditta

Forma giuridica:

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE

Cessazione di tutte le attività dal registro imprese della provincia

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI dal Registro Imprese di [43]

Scioglimento con o senza liquidazione
Procedure concorsuali

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE dal Registro Imprese di [44]

Cancellazione dal registro Imprese
Informazioni sul trasferimento della sede legale in altra provincia

---

[39] Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
[40] Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione speciale
[41] Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione speciale. E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese artigiane scrivere: "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni".
[42] Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte.
[43] Se presenti vengono qui certificate le informazioni presenti nella provincia della sede legale
[44] Se presenti vengono qui certificate le informazioni presenti nella provincia della sede legale

SEDI SECONDARIE E UNITA'LOCALI

Elenco delle sedi secondarie e/o unità locali con il seguente contenuto:

tipologia ed indirizzo

data apertura

Attività esercitata

Elenco delle persone con cariche o qualifiche nelle sedi secondarie/unità locali

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

....[45]

Dicitura imposta di bollo[46]

Totale diritti e bolli[47]

Scritte finali [48]

[49]**Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso** ....[50]

....[51]

[45] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio RI diverso da quello della sede secondaria/unità locale dell'impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell'ufficio RI della sede secondaria/unità locale dell'impresa.
[46] Eventuale dicitura relativa all'incasso dell'imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici finanziari
[47] Viene indicato l'ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli
[48] Eventuali diciture relative ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria
[49] Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede legale dell'impresa
[50] E' indicato l'ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l'ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93)
[51] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato

Protocollo Data emissione

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ....[52]
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO - CERTIFICATO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO REA

Codice fiscale:

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo.. il[53]

Denominazione o ditta

Forma giuridica:

Sede:
indirizzo della sede legale

Data costituzione

Scopo e oggetto sociale:

INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Poteri da Statuto

Poteri associati alla carica[54]

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Scioglimento[55]

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE

Cancellazione dal Repertorio Economico Amministrativo
Informazioni sul trasferimento della sede legale in altra provincia

[52] Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
[53] Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte
[54] per esempio i poteri del legale rappresentante
[55] nel caso di scioglimento di società estera con unità locali in Italia

ATTIVITA'

Attività economica prevalente del soggetto e relativa data inizio

Attività economica esercitata nella sede legale e relativa data inizio

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE [56]

Elenco dei titolari di cariche o qualifiche con il seguente contenuto:

Dati anagrafici della persona fisica o denominazione e sede della persona giuridica

Indicazione di rappresentante del soggetto REA

cariche o qualifiche

limitazioni alla capacità di agire

poteri attribuiti alla persona diversi da quelli previsti dallo statuto o dai patti sociali

UNITA' LOCALI

Elenco delle unità locali con il seguente contenuto:

tipologia ed indirizzo

data apertura

Attività economica esercitata

Elenco delle persone con cariche o qualifiche nella unità locale

.... [57]

Dicitura imposta di bollo[58]

Totale diritti e bolli[59]

Scritte finali [60]

[61]**Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso** .... [62]

.... [63]

---

[56] Nel caso di rilascio di certificato con scelta delle persone viene stampata la dicitura 'Altre … persone sono titolari di cariche e qualifiche'

[57] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio RI diverso da quello della sede legale dell'impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell'ufficio RI della sede legale dell'impresa.

[58] Eventuale dicitura relativa all'incasso dell'imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici finanziari.

[59] Viene indicato l'ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli

[60] Ad esempio 'Si dichiara inoltre che a carico della predetta impresa non risulta pervenuta negli ultimi 5 anni a questo ufficio dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione al concordato o amministrazione controllata'

[61] Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede legale dell'impresa

[62] E' indicato l'ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l'ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93)

[63] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato

Protocollo Data emissione

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI .... [64]
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO STORICO

Nella prima parte sono riportate, a seconda dei casi, le informazioni contenute nel:

- *certificato di iscrizione*
- *certificato anagrafico*
- *certificato Sede secondaria*
- *certificato soggetto REA*

ESTREMI DI ISCRIZIONE PRECEDENTI

Indicazione dell'eventuale numero di iscrizione al Registro Ditte e del precedente numero di iscrizione al Registro Imprese

ATTI ISCRITTI NEL REGISTRO IMPRESE [65]

Elenco degli atti iscritti o depositati e delle modifiche apportate nel Registro Imprese con il seguente contenuto

Numero protocollo Registro Imprese e relativa data
tipologia dell'atto contenente le modifiche apportate con data dell'atto, eventuale notaio e numero di repertorio.
tipologia di iscrizione effettuata (es. variazione della denominazione ecc.)
contenuto della informazione precedentemente iscritta

[66]**INFORMAZIONI STORICHE ESTRATTE DAL REGISTRO DELLE DITTE** [67]

Elenco delle modifiche relative a modifiche avvenute prima dell'istituzione in Camera di Commercio del Registro Imprese con il seguente contenuto:

data denuncia modifiche, elenco delle tipologie di modifica con relativa data effetto

INFORMAZIONI STORICHE SUCCESSIVE ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE [68]

Elenco delle modifiche relative a modifiche del Repertorio Economico Amministrativo dopo l'istituzione in Camera di Commercio del Registro Imprese con il seguente contenuto:

data denuncia modifiche, elenco delle tipologie di modifica con relativa data effetto

---

[64] Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
[65] Nel caso di richiesta di informazioni relative ad un periodo temporale, vengono indicate le date di riferimento
[66] La dicitura è presente nelle imprese precedentemente iscritte al Registro Ditte
[67] Nel caso di richiesta di informazioni relative ad un periodo temporale, vengono indicate le date di riferimento
[68] Nel caso di richiesta di informazioni relative ad un periodo temporale, vengono indicate le date di riferimento

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE

Cancellazione dal registro Imprese
Informazioni sul trasferimento della sede legale in altra provincia

ATTIVITA'

Attività prevalente dell'impresa e relativa data inizio

Attività esercitata nella sede legale e relativa data inizio

Fasce di classificazione[30]

TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE[31]

Elenco dei titolari di cariche o qualifiche con il seguente contenuto:

Dati anagrafici della persona fisica o denominazione e sede della persona giuridica

Indicazione di rappresentante dell'impresa

cariche o qualifiche

limitazioni alla capacità di agire

poteri attribuiti alla persona diversi da quelli previsti dallo statuto o dai patti sociali

SEDI SECONDARIE E UNITA'LOCALI

Elenco delle sedi secondarie e/o unità locali con il seguente contenuto:

tipologia ed indirizzo

dati iscrizione Sede secondaria

data apertura

Attività esercitata

Elenco delle persone con cariche o qualifiche nelle sedi secondarie/unità locali

[30] Relative ad imprese di pulizia e facchinaggio
[31] Nel caso di rilascio di certificato con scelta delle persone viene stampata la dicitura" Altre.... persone sono titolari di cariche e qualifiche".

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica. [69]

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

....[70]

Dicitura imposta di bollo[71]

Totale diritti e bolli[72]

Scritte finali[73]

[74]**Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso** ....[75]

....[76]

[69] La dicitura è presente nelle imprese precedentemente iscritte al Registro Ditte
[70] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio RI diverso da quello della sede legale dell'impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell'ufficio RI della sede legale dell'impresa.
[71] Eventuale dicitura relativa all'incasso dell'imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici finanziari
[72] Viene indicato l'ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli
[73] Ad esempio 'Si dichiara inoltre che a carico della predetta impresa non risulta pervenuta negli ultimi 5 anni a questo ufficio dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione al concordato o amministrazione controllata'
[74] Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede legale dell'impresa
[75] E' indicato l'ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l'ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93)
[76] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato

ELENCO DEI SOCI E DEGLI ALTRI TITOLARI DI DIRITTI
SU AZIONI O QUOTE SOCIALI AL [83] ...
PROTOCOLLO [84].............. DEL [85].................

Informazione relativa all'eventuale riconferma dell'ultimo elenco soci.

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci

Elenco delle Azioni/Quote con il seguente contenuto:

valore della azione/quota
tipologia diritto
estremi anagrafici e codice fiscale dei titolari della azione/quota [86]
informazioni relative alla quota o al titolare

informazioni relative alla pratica

SUCCESSIVAMENTE AL DEPOSITO DELL'ELENCO SOCI SOPRA RIPORTATO SONO STATI ISCRITTI NEL REGISTRO IMPRESE I SEGUENTI ATTI DI TRASFERIMENTO DI QUOTE SOCIALI

Elenco dei trasferimenti di quote dichiarati contenente:

riferimento all'atto, al protocollo registro imprese e alla data trasferimento;
tipologia dell'atto, tipologia del diritto trasferito;
valore dell'azione/quota ;
dati anagrafici cedente e cessionario[87]

....[88]

Dicitura imposta di bollo[89]

Totale diritti e bolli[90]

Scritte finali [91]

[92]**Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso** ....[93]

...................................[94]

---

[83] data dell'atto
[84] estremi identificativi del protocollo della domanda
[85] data di protocollazione della domanda
[86] denominazione in caso di persone giuridiche, cognome e nome in caso di persone fisiche
[87] la dicitura cedente e cessionario fa riferimento sia a casi di trasferimento per atto tra vivi sia a casi di trasferimento per causa di morte
[88] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio RI diverso da quello della sede legale dell'impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell'ufficio RI della sede legale dell'impresa.
[89] Eventuale dicitura relativa all'incasso dell'imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici finanziari
[90] Viene indicato l'ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli
[91] Eventuali diciture relative ad esenzioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria
[92] Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede legale dell'impresa
[93] E' indicato l'ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l'ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93)
[94] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato

Protocollo Data emissione

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ....[95]
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI DEPOSITO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione:
del Registro delle Imprese di...........
data di iscrizione:

Iscritta nella sezione ORDINARIA il
Iscritta con qualifica di.........(sezione speciale)[96] il
Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)[97] il
con il numero Albo Artigiani:

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo.. il[98]

Denominazione o ditta

Forma giuridica:

MODELLI ED ATTI DEPOSITATI

Elenco dei protocolli non evasi con il seguente contenuto:
numero, data, modulistica ed atti

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

.....................................[99]

Dicitura imposta di bollo[100]
Totale diritti e bolli[101]
Scritte finali [102]

[103]**Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso** ....[104]

.....................................[105]

---

[95] Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
[96] Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione speciale
[97] E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese artigiane viene: "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni".
[98] Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte
[99] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio RI diverso da quello della sede legale dell'impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell'ufficio RI della sede legale dell'impresa.
[100] Eventuale dicitura relativa all'incasso dell'imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici finanziari
[101] Viene indicato l'ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli
[102] Eventuali diciture relative ad esezioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria
[103] Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede legale dell'impresa
[104] E' indicato l'ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l'ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93)
[105] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato

Protocollo Data emissione

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ....[106]
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE DI POTERI PERSONALI

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione:
del Registro delle Imprese di............
data di iscrizione:

Iscritta nella sezione ORDINARIA il
Iscritta con qualifica di.........(sezione speciale)[107] il
Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)[108] il
con il numero Albo Artigiani:

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo.. il[109]

Denominazione o ditta

Forma giuridica:

Sede:
indirizzo della sede legale

Data costituzione

Numero soci e amministratori [110]

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: [111]

Soggetto che esercita il controllo contabile: [112]

Informazioni sugli organi sociali

Informazioni sugli organi di controllo

---

[106] Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
[107] Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione speciale
[108] E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese artigiane viene: "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni".
[109] Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte
[110] Solo per le società di persone
[111] Ad esempio 'monistico', 'dualistico', etc.
[112] Ad esempio 'revisore contabile', etc.

INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Poteri da Statuto, patti sociali.

Limitazione di responsabilità dei soci, ripartizione degli utili e delle perdite tra soci, poteri di amministrazione e rappresentanza dei soci

Poteri associati alla carica[113]

Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea

Clausole di recesso, di esclusione, di gradimento, di prelazione, di limitazione, etc.

PATTI PARASOCIALI

Esercizio del diritto di voto, Trasferimento azioni o partecipazioni, Esercizio influenza dominante, etc.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale sociale[114]
Valore nominale conferimenti[115]
Fondo consortile[116]

Conferimenti e benefici

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:
azioni, obbligazioni, altri strumenti finanziari

Patrimonio o finanziamento destinato a specifico affare:

costituzione, modifica, cessazione del patrimonio
costituzione, modifica, cessazione del finanziamento

[113] Ad esempio i poteri del socio, socio accomandatario, amministratore unico, etc
[114] Per le società di capitali
[115] Per le società di persone
[116] Per i consorzi

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Variazioni forma giuridica [117]

Fusione e scissione (Progetto, delibera o approvazione, atto)

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Scioglimento con o senza liquidazione
Procedure concorsuali

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE

Cancellazione dal registro Imprese
Informazioni sul trasferimento della sede legale in altra provincia

ATTIVITA'

Attività prevalente dell'impresa e relativa data inizio

Attività esercitata nella sede legale e relativa data inizio

Fasce di classificazione[118]

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

Dati anagrafici della persona fisica o denominazione e sede della persona giuridica

Indicazione di rappresentante dell'impresa

cariche o qualifiche

limitazioni alla capacità di agire

poteri attribuiti alla persona diversi da quelli previsti dallo statuto o dai patti sociali

[117] Dicitura 'trasformata da … in …. il …..'
[118] Relative ad imprese di pulizia e facchinaggio

Protocollo Data emissione

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI .... [77]
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

SI CERTIFICA CHE DAGLI ATTI ISCRITTI RISULTA QUANTO SEGUE RELATIVAMENTE ALL'ASSETTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELL'IMPRESA SOTTO INDICATA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione:
del Registro delle Imprese di ...
data di iscrizione:

Iscritta nella sezione ORDINARIA il
Iscritta con qualifica di.........(sezione speciale)[78] il
Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)[79] il
con il numero Albo Artigiani:

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo.. il[80]

Denominazione:

Forma giuridica:

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale sociale[81]
Fondo consortile[82]

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Scioglimento con o senza liquidazione
Procedure concorsuali

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE

Cancellazione dal registro Imprese
Informazioni sul trasferimento della sede legale in altra provincia

---

[77] Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
[78] Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione speciale
[79] E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese artigiane viene: "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni".
[80] Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte
[81] Per le società di capitali
[82] Per i consorzi

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica. [119]

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

....[120]

Dicitura imposta di bollo[121]

Totale diritti e bolli[122]

Scritte finali[123]

[124]**Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso** ....[125]

....[126]

[119] La dicitura è presente nelle imprese precedentemente iscritte al Registro Ditte
[120] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio RI diverso da quello della sede legale dell'impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell'ufficio RI della sede legale dell'impresa.
[121] Eventuale dicitura relativa all'incasso dell'imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici finanziari
[122] Viene indicato l'ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli
[123] Ad esempio 'Si dichiara inoltre che a carico della predetta impresa non risulta pervenuta negli ultimi 5 anni a questo ufficio dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione al concordato o amministrazione controllata'
[124] Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede legale dell'impresa
[125] E' indicato l'ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l'ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93)
[126] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato

Protocollo Data emissione

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ....[127]
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA ABBREVIATO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione:
del Registro delle Imprese di............
data di iscrizione:

Iscritta nella sezione ORDINARIA il
Iscritta con qualifica di.........(sezione speciale)[128] il
Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)[129] il
con il numero Albo Artigiani:

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo.. il[130]

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:
indirizzo della sede legale

Data costituzione

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale sociale[131]
Valore nominale dei conferimenti[132]
Fondo consortile[133]

[127] Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
[128] Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione speciale
[129] E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese artigiane viene: "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni".
[130] Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte
[131] Per le società di capitali
[132] Per le società di persone
[133] Per i consorzi

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Scioglimento con o senza liquidazione
Procedure concorsuali

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE

Cancellazione dal registro Imprese
Informazioni sul trasferimento della sede legale in altra provincia

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica. [134]

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

....[135]

Dicitura imposta di bollo[136]

Totale diritti e bolli[137]

Scritte finali [138]

[139]**Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso** ....[140]

.... [141]

---

[134] La dicitura è presente nelle imprese precedentemente iscritte al Registro Ditte
[135] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio RI diverso da quello della sede legale dell'impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell'ufficio RI della sede legale dell'impresa.
[136] Eventuale dicitura relativa all'incasso dell'imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici finanziari
[137] Viene indicato l'ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli
[138] Ad esempio 'Si dichiara inoltre che a carico della predetta impresa non risulta pervenuta negli ultimi 5 anni a questo ufficio dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione al concordato o amministrazione controllata'
[139] Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede legale dell'impresa
[140] E' indicato l'ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l'ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93)
[141] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato

Protocollo Data emissione

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI .... [142]
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI NON ISCRIZIONE

Denominazione:

Codice fiscale:

Non è iscritta al Registro delle Imprese di .....
Non è iscritta al Repertorio economico amministrativo di .....

Dicitura imposta di bollo[143]

Totale diritti e bolli[144]

Scritte finali[145]

[142] Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate.
[143] Eventuale dicitura relativa all'incasso dell'imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici finanziari
[144] Viene indicato l'ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli
[145] Eventuali diciture relative ad esezioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria

Protocollo Data emissione

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI .... [146]
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione:
del Registro delle Imprese di ...
data di iscrizione:

Iscritta nella sezione ORDINARIA il
Iscritta con qualifica di.........(sezione speciale)[147] il
Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)[148] il
con il numero Albo Artigiani:

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo.. il[149]

Denominazione o ditta

Forma giuridica:

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale sociale[150]
Valore nominale dei conferimenti[151]
Fondo consortile[152]

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Scioglimento con o senza liquidazione
Procedure concorsuali

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE

Cancellazione dal registro Imprese
Informazioni sul trasferimento della sede legale in altra provincia

[146] Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
[147] Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione speciale
[148] E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese artigiane viene: "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni".
[149] Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte
[150] Per le società di capitali
[151] Per le società di persone
[152] Per i consorzi

SOCIETA' O ENTI CHE ESERCITANO ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Con dichiarazione dell'impresa in data ***data dichiarazione,*** protocollata presso la CCIAA di[153] il ***data protocollo*** con numero ***numero protocollo,*** la sopraindicata società, sottoposta ad attività di direzione e coordinamento, ha comunicato:

Tipo elenco
Richiesta di iscrizione/cancellazione alla sezione

Elenco delle società o enti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento con il seguente contenuto:

denominazione
codice fiscale
data e luogo di costituzione
tipo dichiarazione
data riferimento e tipologia di direzione e coordinamento

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA DOMANDA PRESENTATA

Informazioni relative alla pratica presentata

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

....[154]

Dicitura imposta di bollo[155]

Totale diritti e bolli[156]

Scritte finali [157]

[158]**Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso** ....[159]

....................................[160]

[153] Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
[154] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio RI diverso da quello della sede legale dell'impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell'ufficio RI della sede legale dell'impresa.
[155] Eventuale dicitura relativa all'incasso dell'imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici finanziari
[156] Viene indicato l'ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli
[157] Eventuali diciture relative ad esezioni del pagamento dei bolli o dei diritti di segreteria
[158] Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede legale dell'impresa
[159] E' indicato l'ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l'ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93)
[160] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato

Protocollo Data emissione

ALLEGATO *B*
(art. 1, comma 2)

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI .... [161]
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

Modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di..........(art.46 D.P.R.445/2000).

Il firmatario ....Codice fiscale: ....,consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R.445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni sotto indicate corrispondono a quelle risultanti dal Registro delle Imprese.

Luogo..........,data

Firma...................(autografa o digitale)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione:
del Registro delle Imprese di..........
data di iscrizione:

Iscritta nella sezione ORDINARIA il
Iscritta con qualifica di........(sezione speciale) [162] **il**
Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) [163] **il**
con il numero Albo Artigiani:

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo.. il [164]

Denominazione o ditta

Forma giuridica:

Sede:
indirizzo della sede legale

Costituita con atto del *data costituzione*

Durata della società:
data termine e proroghe

Oggetto Sociale:

Numero soci e amministratori [165]

---

[161] Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
[162] Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione speciale
[163] E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese artigiane viene: "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni".
[164] Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte
[165] Solo per le società di persone

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: [166]

Soggetto che esercita il controllo contabile: [167]

Informazioni sugli organi sociali

Informazioni sugli organi di controlli

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto, patti sociali.

Limitazione di responsabilità dei soci, ripartizione degli utili e delle perdite tra soci, poteri di amministrazione e rappresentanza dei soci

Poteri associati alla carica [168]

Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea

Clausole di recesso, di esclusione, di gradimento, di prelazione, di limitazione, etc.

PATTI PARASOCIALI

Esercizio del diritto di voto, Trasferimento azioni o partecipazioni, Esercizio influenza dominante, etc.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale sociale[169]
Valore nominale dei conferimenti[170]
Fondo consortile[171]

Conferimenti e benefici

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:
azioni, obbligazioni, altri strumenti finanziari

Patrimonio o finanziamento destinato a specifico affare:

costituzione, modifica, cessazione del patrimonio
costituzione, modifica, cessazione del finanziamento

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Variazioni forma giuridica [172]

Fusione e scissione (Progetto, delibera o approvazione, atto)

---

[166] Ad esempio 'monistico', 'dualistico', etc.
[167] Ad esempio 'revisore contabile', etc.
[168] Ad esempio i poteri del socio, socio accomandatario, amministratore unico, etc.
[169] Per le società di capitali
[170] Per le società di persone
[171] Per i consorzi
[172] Dicitura 'trasformata da … in …. il …..'

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Scioglimento con o senza liquidazione
Procedure concorsuali

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE

Cancellazione dal registro Imprese
Informazioni sul trasferimento della sede legale in altra provincia

ATTIVITA'

Attività prevalente dell'impresa e relativa data inizio

Attività esercitata nella sede legale e relativa data inizio

Fasce di classificazione[173]

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

Elenco dei titolari di cariche o qualifiche con il seguente contenuto:

Dati anagrafici della persona fisica o denominazione e sede della persona giuridica

Indicazione di rappresentante dell'impresa

cariche o qualifiche

limitazioni alla capacità di agire

poteri attribuiti alla persona diversi da quelli previsti dallo statuto o dai patti sociali

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

Elenco delle sedi secondarie e/o unità locali con il seguente contenuto:

tipologia ed indirizzo

data apertura

Attività esercitata

Elenco delle persone con cariche o qualifiche nella sede secondaria/unità locale

CERTIFICAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 46/90

Abilitazioni:
Certificazione di riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali dell'impresa
Responsabili tecnici:
Elenco dei soggetti abilitati

Informativa ai sensi dell'art.10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati unicamente a tale scopo.

Totale diritti e bolli[174]

[173] Relative ad imprese di pulizia e facchinaggio
[174] Viene indicato l'ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli

Protocollo Data emissione

ALLEGATO *C*
(art. 1, comma 3)

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI...............[175]
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERT.IMPRESA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione:
del Registro delle Imprese di............
data di iscrizione:

Iscritta nella sezione ORDINARIA il
Iscritta con la qualifica di............... (sez. speciale) [176] **il**
Annotata con la qualifica di impresa artigiana(sezione speciale)[177] **il**
con il numero Albo Artigiani:

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo il[178]

Denominazione o ditta

Forma giuridica:

Sede:
indirizzo della sede legale

Costituita con atto del *data costituzione*

Oggetto Sociale:

Numero soci e amministratori [179]

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Variazioni forma giuridica [180]
Fusione e scissione (Progetto, delibera o approvazione, atto)

SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Scioglimento con o senza liquidazione
Procedure concorsuali

CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE

Cancellazione dal registro Imprese
Informazioni sul trasferimento della sede legale in altra provincia

---

[175] Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
[176] Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione speciale
[177] E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese artigiane scrivere: "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni".
[178] Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte.
[179] Solo per le società di persone
[180] Dicitura 'trasformata da … in …. il …..'

ATTIVITA'

Attività prevalente dell'impresa e relativa data inizio

Attività esercitata nella sede legale e relativa data inizio

Fasce di classificazione[181]

Classificazione Istat

ALBI, RUOLI E LICENZE

Elenco albi, ruoli e licenze

RAPPRESENTANTI DELL'IMPRESA

Elenco dei titolari di cariche o qualifiche con il seguente contenuto:

Dati anagrafici della persona fisica o denominazione e sede della persona giuridica

Indicazione di rappresentante dell'impresa

cariche o qualifiche

limitazioni alla capacità di agire

poteri attribuiti alla persona diversi da quelli previsti dallo statuto o dai patti sociali

Elenco albi, ruoli e licenze

SEDI SECONDARIE E UNITA'LOCALI

Elenco delle sedi secondarie e/o unità locali con il seguente contenuto:

tipologia ed indirizzo

data apertura

Attività esercitata

Elenco delle persone con cariche o qualifiche nell'unità locale

Elenco albi, ruoli e licenze

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

[181] Relative ad imprese di pulizia e facchinaggio

ALLEGATO *D*
(art. 3, comma 2)

MODULO PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATO RECANTE DICITURA ANTIMAFIA

ALL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ______________

Parte I
Si richiede il rilascio di n. ___ certificato/i di iscrizione nel registro delle imprese/REA dell'impresa ____________________ iscritta nel registro delle imprese/REA di ____________________ al n. ____________________, codice fiscale ______________, recante /i la dicitura antimafia, di cui all'art. 2 del D.P.R. 3 giugno 1998 n.252
Il richiedente dichiara che l'impresa e' in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per l'iscrizione nel registro delle imprese/REA.
La successiva Parte II va compilata solo nei casi descritti al punto 6 della "Guida alla compilazione"

Parte II
Generalita' dei soggetti non precedentemente iscritti nel registro delle imprese e per le quali e' presentata la richiesta di rilascio di certificato (1):

Cognome e Nome/ Denominazione	Qualifica Codice fiscale	Luogo Data di Nascita/ Sede della societa'

Il Richiedente (2)

(1) Nel caso di consorzi di societa' o societa' consortili, indicare la denominazione, il codice fiscale e la sede delle societa' che detengono una partecipazione superiore al 10%.
(2) Indicare nello spazio sottostante in stampatello cognome e nome di chi sottoscrive la richiesta e, nel caso di richiesta da parte di persona delegata, anche cognome e nome del delegante:

IL RICHIEDENTE IL DELEGANTE
Cognome e Nome ______________ Cognome e Nome ______________

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATO RECANTE DICITURA ANTIMAFIA

1. I certificati con dicitura antimafia sono equiparati, a tutti gli effetti, alle comunicazioni o segnalazioni delle prefetture (art. 1, comma 1, del decreto 16 dicembre 1997, n. 486).

2. La richiesta di certificato con dicitura antimafia puo' essere presentata presso qualsiasi Camera di commercio, precisando l'ufficio del registro delle imprese in cui l'impresa e' iscritta e compilando la parte I del modulo con l'indicazione del numero dei certificati richiesti, della denominazione dell'impresa, - specificando se la stessa e' iscritta nella sezione ordinaria, speciale o nel REA - ed il relativo numero d'iscrizione nonche' il codice fiscale. Segue la dichiarazione circa la regolarita' dell'impresa nei confronti degli adempimenti previsti per l'iscrizione nel registro delle imprese o nel REA. Se il modulo e' presentato personalmente dal titolare o dal legale rappresentante, la sottoscrizione dello stesso non e' soggetta ad autenticazione (art. 3, comma 11, legge 15 maggio 1997, n. 127). Diversamente occorre allegare l'atto di delega alla richiesta del certificato con sottoscrizione autenticata del titolare o del legale rappresentante.

3. Il sistema informativo delle Camere di commercio, in collegamento telematico con il sistema informativo della Prefettura di Roma, verifichera' l'inesistenza di cause ostative al rilascio del certificato con dicitura antimafia per le persone titolari di cariche o qualifiche nell'impresa.

4. Le persone per cui si effettua la verifica sono le seguenti, a seconda delle differenti forma d'impresa (allegato 5 al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490):

a) per l'impresa individuale: l'imprenditore;
b) per la societa' in nome collettivo: tutti i soci;
c) per la societa' in accomandita semplice e la societa' in accomandita per azioni: i soci accomandatari;
d) per la societa' per azioni, la societa' a responsabilita' limitata e le societa' cooperative: il legale rappresentante e tutti membri del consiglio di amministrazione. Nel caso di un sistema di amministrazione di tipo dualistico di cui all'art. 2409 octies e seguenti del codice civile, il controllo si intende riferito al legale rappresentante e a tutti i membri del consiglio di gestione; Per quanto concerne le società a responsabilità limitata, nonché per le società cooperative costituite da almeno tre soci persone fisiche ai sensi dell'art. 2522 secondo comma c.c., si intende riferito al socio o ai soci cui è affidata l'amministrazione della società ai sensi dell'art. 2475;
e) per le societa' estere con sedi secondarie in Italia: coloro che rappresentino stabilmente in Italia;
f) per i soggetti Rea: i legali rappresentanti ed i membri del Consiglio di amministrazione;
g) per i consorzi con attivita' esterna, le societa' consortili o i consorzi cooperativi: il legale rappresentante, i membri del Consiglio di amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10 %, nonche' i consorziati o soci per conto dei quali i consorzi o le societa' consortili operano in modo esclusivo con la pubblica amministrazione.

5. Considerato che per le imprese di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per l'iscrizione nel registro delle imprese, i nominativi delle persone verificate sono tutti gia' tutti inseriti nel registro delle imprese, non e' necessario indicarli nella successiva parte II del modulo.

6. Per quanto riguarda i soggetti di cui alla lettera g, e' gia presente nel registro delle imprese il nominativo del legale rappresentante, ma mancano i nominativi dei, membri ' del consiglio di amministrazione e dei consorziati che detengono una partecipazione superiore al 10%, nonche' i nominativi dei consorziati o soci per conto dei quali i consorzi o le societa' consortili operano in modo esclusivo con la pubblica amministrazione. Pertanto va compilata la parte II del modulo con nome, cognome, qualifica, luogo e data di nascita dei predetti soggetti. Nel caso di consorzi di societa' o societa' consortili va indicata la denominazione e la sede delle societa' che detengono una partecipazione superiore al 10%.

7. Nell'ipotesi di insussistenza di cause di divieto, di sospensione e di decadenza (elencate nell'allegato 1 del decreto legislativo 8 agosto 1994, 490) il certificato rilasciato rechera' in calce l'elenco completo dei soggetti per i quali si e' effettuata la verifica e riportera' la dicitura concernente il nulla osta ai fini della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

8. La sospensione dell'emissione del certificato con dicitura antimafia non implica di per se' la sussistenza di una delle cause di divieto o di sospensione, ma in tal caso l'interessato viene informato che occorre acquisire, presso la competente Prefettura, la comunicazione di cui all'art. 2 del predetto d.lgs. 490.

9. In ogni caso l'ufficio del registro delle imprese puo' rilasciare certificazioni prive della dicitura antimafia quando l'interessato ne faccia espressa richiesta.

10. Le certificazioni rilasciate dalle Camere di commercio, recanti l'apposita dicitura antimafia, sono utilizzabili per un periodo di sei mesi dalla data del loro rilascio.

04A07591

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 giugno 2004.

Istituzione dell'albo delle commissioni di certificazione universitarie.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto l'art. 5 della legge del 14 febbraio 2003, n. 30, nella parte in cui delega il Governo a disciplinare la certificazione dei contratti di lavoro stipulati dalle parti;

Visto il decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, che, nel dare attuazione agli articoli da 1 a 5 della legge n. 30 del 14 febbraio 2003, dispone all'art. 76, comma 2, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, istituisca presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito albo per la registrazione delle Commissioni di certificazione istituite presso le università, pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie, abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1 dello stesso articolo;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione dell'albo delle commissioni di certificazione universitarie

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, di seguito denominato: «decreto legislativo», l'albo informatico delle commissioni di certificazione istituite presso le università, statali e non statali, legalmente riconosciute e autorizzate al rilascio di titoli aventi valore legale, comprese le fondazioni universitarie. Il predetto albo è affidato alla responsabilità del direttore generale della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. L'iscrizione all'albo delle Commissioni di certificazione universitarie è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 76, commi 1 e 2, del decreto legislativo e del presente decreto.

Art. 2.

Tenuta dell'albo

1. La direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, di seguito denominata: «direzione», provvede alla tenuta dell'albo, alla acquisizione delle domande di iscrizione e della documentazione prescritta e rilascia, a richiesta, certificato di iscrizione all'albo.

Art. 3.

Iscrizione all'albo

1. L'iscrizione all'albo avviene previa presentazione della richiesta mediante lettera raccomandata, corredata da un floppy-disk nel quale è riprodotta tutta la documentazione. La richiesta di iscrizione deve essere sottoscritta dal presidente della commissione. La registrazione è effettuata a cura della direzione a seguito della verifica della documentazione prodotta, decorsi trenta giorni dal ricevimento della domanda.

2. Ai fini della iscrizione nell'albo i soggetti interessati predispongono un documento analitico dal quale si evincono la composizione della commissione di certificazione, nonché eventuali convenzioni con gli altri soggetti abilitati alla certificazione ai sensi dell'art. 76, comma 3, del decreto legislativo.

3. Entro cinque giorni dal ricevimento della domanda la direzione comunica al soggetto richiedente, anche mediante posta elettronica, il tipo di studi ed elaborati specifici necessari ai fini della iscrizione, in modo da definire indici e criteri di qualificazione dei contratti di lavoro ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo.

4. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'albo, le commissioni di certificazione sono tenute ad inviare alla direzione, ogni sei mesi, una relazione sulla attività di certificazione svolta, sulle eventuali modificazioni nella struttura organizzativa, nonché, su richiesta della direzione entro quindici giorni dall'inizio del semestre di riferimento, ulteriori studi ed elaborati specifici relativi a indici e criteri di qualificazione dei contratti di lavoro ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo.

Art. 4.

Codici di buone pratiche

1. La direzione detiene e cataloga gli studi e gli elaborati prodotti ai sensi dell'art. 3, garantendone l'accessibilità per motivi di studio e ricerca agli interessati. I predetti studi ed elaborati sono utilizzati anche ai fini della definizione di codici di buone pratiche e indici presuntivi ai sensi degli articoli 78, comma 4, e 84, comma 2, del decreto legislativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 77

04A07787

DECRETO 12 luglio 2004.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

soc. coop.va «EDOC» con sede in Roma, costituita per rogito Notaio Rossetti Antonio, in data 26 luglio 1978, repertorio 167051, registro società 3773/78, tribunale di Roma, BUSC 24845, c.f. 03421850581;

soc. coop.va «Verde 1996» con sede in Roma, costituita per rogito Notaio Cimmino Tullio, in data 18 novembre 1996, repertorio 9802, registro società 239007/97; tribunale di Roma, BUSC 34930, c.f. 05195751002;

soc. coop.va «Solaria C.R.I.PS» con sede in Roma, costituita per rogito Notaio Russo Maria Antonia, in data 15 marzo 1991, repertorio 34916, registro società 8270/91, tribunale di Roma, BUSC 32706 c.f. 04077731000;

soc. coop.va «Serlabmen» con sede in Roma, costituita per rogito Notaio De Paola Vincenzo, in data 4 ottobre 2000, repertorio 44916, registro società 11842/85, tribunale di Roma, BUSC 36288, c.f. 06270131003;

soc. coop.va «C.T.N.» con sede in Roma, costituita per rogito Notaio Cerini Claudio, in data 25 luglio 1988, repertorio 92524, registro società 9656/88, tribunale di Roma, BUSC 30798 c.f. 08545190582;

soc. coop.va «Life Guard» con sede in Roma, istituita per rogito Notaio Silvestro Paolo, in data 16 giugno 1986 repertorio 12584, registro società 6305/86, tribunale di Roma, BUSC 29466, c.f. 07530720585.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 12 luglio 2004

Il reggente del servizio: PICCIOLO

04A07547

DECRETO 12 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Coop.va Agricola Valle Verde - Piccola sooc. coop. agricola» a r.l., in Delianuova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visto i DD del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione del 30 aprile 2004;

Preso atto che non è pervenuta alcuna opposizione al provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2004 riguardante l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che la società non ha mai avviato l'attività né depositato alcun bilancio d'esercizio.

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore: soc. coop. «Coop.va Agricola Valle Verde - Piccola soc. cop. agricola» a r.l. con sede in Delianuova, costituita per rogito notaio dott.ssa Rita Tripodi in data 12 marzo 1999, repertorio 58463 - registro imprese 144017 - C.C.I.A.A. di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 12 luglio 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A07623

DECRETO 12 luglio 2004.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

soc. coop.va «Lo Stipite», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gallelli Domenico, in data 27 dicembre 1990, repertorio n. 104510, registro società n. 2302, tribunale di Roma, BUSC n. 33347, codice fiscale n. 04003971001;

soc. coop.va «Transalus», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Santarcangelo Michele, in data 23 luglio 1991, repertorio n. 9859, registro società n. 8567, tribunale di Roma, BUSC 32665, codice fiscale n. 04141391005;

soc. coop.va «Lema autotrasporti e servizi», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Palmieri Gustavo, in data 22 giugno 1998, repertorio n. 63172, reg. soc. n. 189992, tribunale di Roma, BUSC n. 35509, codice fiscale n. 05563491009;

soc. coop.va «Giubileo 2000», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Siri Luigi, in data 7 novembre 1997, repertorio n. 13510, registro società n. 378535, tribunale di Roma, BUSC 35136, codice fiscale n. 05398771005;

soc. coop.va «Larus team», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Majo Giulio, in data 11 maggio 1989, repertorio n. 9983, registro società n. 6772, Tribunale di Roma, BUSC 31478, codice fiscale n. 03644981007.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 12 luglio 2004

Il reggente del servizio: PICCIOLO

04A07544

DECRETO 13 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «New Target piccola società cooperativa a r.l.», in Calderara di Reno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del d.l.C.p.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile primo comma ora novellato dal 1° gennaio 2004 dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la relazione ispettiva del 18 settembre 2003 nella quale l'ispettore ha proposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa New Target piccola società cooperativa a r.l. con sede in Calderara di Reno (Bologna)

Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come modificato dal decreto legislativo n. 6/2003, della società cooperativa «New target piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Calderara di Reno (Bologna), costituita con rogito notaio dott.ssa Clotilde La Rocca in data 5 ottobre 2000, tribunale di Bologna, B.U.S.C. n. 4775/297069.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 13 luglio 2004

Il direttore provinciale: CASALE

04A07694

DECRETO 13 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa di consumo «Gamma», in Massa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MASSA CARRARA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione di provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa, ai sensi del sopracitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Premesso che la cooperativa a far data dall'anno 1982 aderisce alla Confederazione cooperative italiane;

Considerato che l'ente, pur approvando e presentando i bilanci annuali d'esercizio, non compie alcun atto di gestione fin dall'anno 1997, e che praticamente non risulta più in grado di raggiungere gli scopi sociali;

Preso atto dell'assoluta mancanza di beni da dover essere liquidati, nonché dell'assenza di debiti e crediti ed il completo annullamento dei beni costituenti immobilizzazioni;

Visti i decreti ministeriali del 17 luglio 2003;

Preso atto di quanto disposto con delibera della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Accertato che l'ente di cui trattasi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, della sottoindicata società cooperativa:

1) società cooperativa di consumo «Gamma», con sede nel comune di Massa, costituitasi in data 19 marzo 1981, per rogito notaio Francesco Sagone, n. 27716 di repertorio; registro società n. 3395/81 del tribunale di Massa Carrara; posizione BUSC n. 497/182897.

Carrara, 13 luglio 2004

Il direttore provinciale: GALLINA

04A07653

DECRETO 13 luglio 2004.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, Divisione IV/6;

Considerato che le cooperative in calce elencate non depositano i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni e che nello stesso patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) decreto legisaltivo n. 6 del 17 gannio 2003, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, delle sottoelencate società cooperative:

busc	S.N.	denominazione	sede	indirizzo	notaio	cost.	repert.	reg soc
4738	213623	LE QUATTRO STRADE	Lastra a Signa	via Livornese, 108 c/o Circolo ARCI	Cecchetti Mario	08/06/1984	9653	39275
4758	214197	IRIS	Castelfiorentino	via carducci, 2/a	Frediani Riccardo	22/06/1984	4330	39443
5733	279854	GEMINI	Firenze	via De gama, 137	Chiarugi Eliana	22/05/1997	20406	126439/97
5884	289199	SELENE PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	Sesto Fiorentino	via torricelli, 2	Galdo gennaro	24/02/1998	64918	32171/98

I creditori o gli altri interessati alla nomina del commissario liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla direzione provinciale del lavoro di Firenze, viale Lavagnini, 9 - Firenze, ento il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Firenze, 13 luglio 2004

Il direttore provinciale: MUTOLO

04A07622

DECRETO 15 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Tema 94 Scrl a r.l.», in Lecco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LECCO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nuovo testo;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6 che dispone l'attribuzione alla direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative resa in data 15 maggio 2003;

Visto i decreti ministeriali del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale della presentazione dell'ultimo bilancio e la determinazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore;

Visto il verbale in data 11 aprile 2003, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nuovo testo, in quanto non ha depositato nei termini prescritti i bilanci relativi agli esercizi dall'anno 1995 in poi e non ha patrimonio da liquidare;

Visto il verbale di accertamento a seguito diffida del 29 aprile 2004 dal quale risulta che la società non ha ottemperato alla diffida impartita;

Decreta:

La società cooperativa sotto elencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nuovo testo, primo comma; dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Tema 94 Scrl» con sede in Lecco, costituita per rogito del notaio Donegana Giulio in data 7 maggio 1994, repertorio n. 62513, registro società n. 13793, tribunale di Lecco, B.U.S.C. n. 293/267976.

Il presente decreto verrà trasmesso agli organi competenti per i provvedimenti conseguenti ed al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lecco, 15 luglio 2004

Il direttore provinciale reggente
GALEAZZI

04A07650

DECRETO 15 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Liripack 2000 - Piccola società cooperativa a r.l.», in Isola del Liri.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto d.l.C.p.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e M.O., ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 29 giugno 2004 eseguito nei confronti della Società cooperativa «Liripack 2000 - Piccola società cooperativa a r.l.» da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza necessità di acquisire il parere preventivo della commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Liripack 2000 - Piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Isola del Liri, costituita a rogito notaio dott. Amilcare Loyola in data 23 luglio 1999, repertorio n. 75616, registro imprese n. 27541 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 1914/291157 è sciolta ai sensi dell'art 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 15 luglio 2004

Il direttore provinciale: NECCI

04A07693

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 giugno 2004.

Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Ustica.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 93, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 del 8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera del consiglio comunale di Ustica (Palermo) in data 2 maggio 2004, n. 13;

Vista la nota della prefettura di Palermo n. 86813 Area IV Bls in data 18 maggio 2004;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Siciliana comunicato con nota dell'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti n. 385 del 27 maggio 2004;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° al 31 agosto 2004 è vietato l'afflusso sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel comune di Ustica fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi.

Art. 2.

Durante il periodo di vigenza del divieto possono affluire sull'isola:

a) veicoli per trasporto pubblico;

b) veicoli che trasportano merci deperibili;

c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia, di utilità o di pubblico interesse;

e) autoveicoli appartenenti agli iscritti all'albo usticese non residenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale e riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal comune di Ustica;

f) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, nonché quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/88, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;

g) veicoli appartenenti a persone che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola. Tale permanenza deve essere dimostrata tramite biglietto di ritorno fin dal momento del loro arrivo o di prenotazione alberghiera o di dichiarazione di ospitalità.

Art. 3.

Durante il periodo di vigenza e limitatamente ai giorni feriali possono affluire sull'isola:

a) gli autoveicoli per il trasporto di merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1376,55 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e come aggiornato con decreto del Ministro della giustizia in data 24 dicembre 2002.

Art. 5.

Vigilanza

Il prefetto di Palermo è incaricato della esecuzione del presente decreto e di assicurare l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti suddetti, per tutto il periodo considerato.

Roma, 28 giugno 2004

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 45

04A07788

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 14 luglio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del Pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle Entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del Pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato l'irregolare funzionamento del Pubblico registro automobilistico di Milano nel giorno 7 luglio 2004 per assemblea sindacale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del Pubblico registro automobilistico di Milano nel giorno 7 luglio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 14 luglio 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A07507

PROVVEDIMENTO 15 luglio 2004.

Definizione della competenza degli uffici locali di Torino in materia di atti pubblici e scritture private autenticate - Proroga dei termini dei relativi provvedimenti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. La competenza degli uffici circoscrizionali locali di Torino relativamente agli atti pubblici ed alle scritture private autenticate dei notai, come disposta con decreti del direttore regionale n. 99/152511 del 19 novembre 1999, n. 00/71073 dell'11 luglio 2000, n. 01/5920 del 22 gennaio 2001, n. 01/52602 del 3 luglio 2001, n. 02/5278 del 24 gennaio 2002, n. 02/46392 del 12 luglio 2002, n. 3258 del 17 gennaio 2003, n. 03/37274 del 15 luglio 2003, n. 04/2286 del 22 gennaio 4 e successive rettifiche, è prorogata fino al 31 gennaio 2005.

2. Il Consiglio notarile comunicherà tempestivamente la nomina dei nuovi notai che vengono assegnati alla competenza del 2° ufficio circoscrizionale.

Motivazioni.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 10/2638/99 del 16 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 20 novembre 1999, venivano istituiti in Torino quattro uffici circoscrizionali delle entrate, dei quali veniva determinata la competenza territoriale.

L'art. 2, comma 1, del sopra citato decreto, nel disciplinare le materie già di spettanza degli uffici del registro, individuava come criterio generale l'assegnazione della competenza sugli atti pubblici e sulle scritture private autenticate sulla base dell'ubicazione dello studio del notaio tenuto a chiederne la registrazione e prevedeva anche che la competenza poteva essere determinata diversamente dal direttore regionale delle entrate, al fine di assicurare una distribuzione equilibrata dei carichi di lavoro tra gli uffici circoscrizionali.

Con il decreto del direttore regionale n. 99/152511 del 19 novembre 1999 e relativi allegati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 25 novembre 1999, si procedeva alla suddivisione territoriale degli studi notarili di Torino nei quattro uffici delle entrate, attivati a far data dal 26 novembre 1999.

Con successivi provvedimenti il direttore regionale oltre a confermare la precedente suddivisione la prorogava ulteriormente fino al 31 luglio 2004.

Valutato il ricorso presentato al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte dal notaio Gianfranco RE, nella qualità di presidente del consiglio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, per conto di alcuni notai, contro tale suddivisione.

Non essendo ancora emerse le condizioni per un deliberato congiunto con il consiglio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, si ritiene opportuno prorogare ulteriormente i tempi di validità della suddivisione già disposta, in attesa della decisione sul ricorso presentato.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001;

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 11);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 7).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 15 luglio 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A07662

PROVVEDIMENTO 19 luglio 2004.

Variazione della modalità di apertura pomeridiana dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Accerta ed autorizza

la chiusura pomeridiana dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari dal 14 luglio al 15 settembre 2004 come da nota dell'A.C.I. n. 711/4 del 9 luglio u.s. e previo nulla osta rilasciato dalla Procura generale della Repubblica di Sassari in data 30 giugno 2004, prot. n. 1291 Funz. 14 Macr. 4.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da esigenze tecniche (tempi necessari a realizzare la completa informativa ai soggetti interessati ivi incluse le direzioni centrali A.C.I. competenti).

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 novembre 1985, n. 592;

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 19 luglio 2004

Il direttore regionale: SPAZIANI

04A07713

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 22 luglio 2004.

Autorizzazione a Claris Vita S.p.A., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 1. Infortuni e 2. Malattia di cui al punto a) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e nel ramo IV di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 2296).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale in data 23 aprile 1988 ed i successivi provvedimenti di autorizzazione con i quali «Claris Vita S.p.A.» è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami vita;

Vista l'istanza in data 30 dicembre 2003, con la quale «Claris Vita S.p.A.» ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 1. Infortuni e 2. Malattia di cui al punto *a)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 e nel ramo IV di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 30 giugno 2004;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 15 luglio 2004, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla società «Claris Vita S.p.A.»;

Dispone:

La società «Claris Vita S.p.A.», con sede in Milano, via Carnia n. 26, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 1. Infortuni e 2. Malattia di cui al punto *a)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 e nel ramo IV di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2004

Il presidente: GIANNINI

04A07661

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 25 giugno 2004), **coordinato con la legge di conversione 27 luglio 2004, n. 188** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».

1-bis. Il regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è emanato entro il 31 dicembre 2004. Entro la medesima data devono essere indette, ove il mandato non abbia più lunga durata, le elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini e collegi interessati.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173 (Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 4. — 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, in materia di procedure elettorali e funzionamento degli organi degli ordini professionali regolamentati, e in ogni caso non oltre il *31 dicembre 2004*, i consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, sono prorogati nella composizione comunque vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti):

«Art. 4 *(Norme organizzative generali)*. — 1. Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'art. 1, comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all'art. 2, è ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione A.

2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.

3. Con successivo regolamento ai sensi dell'art. 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.».

Art. 2.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2005.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 (Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200:

«Art. 15 *(Difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni)*. — 1. Le disposizioni previste dal decreto-legge 1° luglio 2002, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 175, sono prorogate al 30 giugno 2004.

Art. 3.

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 180, comma 1, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;

b) all'articolo 180, comma 3, le parole: «entro un anno dall'entrata in vigore del codice» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2005»;

c) all'articolo 181, comma 1, lettera *a)*, le parole: «30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

— Si riporta il testo dell'art. 180, del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dalla legge qui pubblicata.

«Art. 180 *(Misure di sicurezza)*. — 1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato *B* che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il *31 dicembre 2004*.

2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'art. 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato *B*, descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.

3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'art. 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi *entro il 31 marzo 2005.»*.

— Si riporta il testo dell'art. 181 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 181 *(Altre disposizioni transitorie)*.— 1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1º gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:

a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il *31 dicembre 2005;*

b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'art. 26, commi 3, lettera *a)*, e 4, lettera *a)*, è adottata ove mancante, entro il 30 giugno 2004;

c) le notificazioni previste dall'art. 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;

d) le comunicazioni previste dall'art. 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;

e) [le modalità semplificate per l'informativa e la manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto con l'interessato, al più tardi entro il 30 settembre 2004];

f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'art. 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1º gennaio 2005.

2. Le disposizioni di cui all'art. 21-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice.

3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato *C*, è effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.

4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell'art. 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.

5. L'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato ai sensi dell'art. 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'art. 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.

6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato nell'àmbito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'art. 26, comma 3, lettera *a)*, possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto delle medesime.

6-*bis*. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'art. 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.».

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

04A07919

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 29 luglio 2004 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, *Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati* limitatamente alle seguenti parti:

Art. 1:

III comma: "*In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.";*

IV comma: *"In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84.".*

Art. 4:

II comma, lettera A: "*un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o più contrassegni ai sensi dell'art. 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale;";*

II comma, lettera B, primo periodo, limitatamente alla parola: *"diversa";*

II comma, lettera B, secondo periodo, limitatamente alla parola: *"non";*

Titolo III, limitatamente alle parole: *"L'art. 2, comma 2, della legge 4 agosto 1993, n. 277, prevede che le norme sul procedimento elettorale preparatorio, recate dal presente titolo III, si applicano, in quanto compatibili, anche alle candidature nei collegi uninominali".*

Art. 14:

I comma: *"I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare candidature nei collegi uninominali o liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le candidature nei collegi uninominali o le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.";*

III comma: *"Non è ammessa la presentazione di contrassegni, sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste, identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti.".*

Art. 17:

I comma, limitatamente alle parole: *"delle candidature nei collegi uninominali e".*

Art. 18:

"La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'art. 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura.

La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dalla accettazione scritta del rappresentante, di cui all'art. 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti

con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'art. 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.

La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.".

Art. 18-*bis:*

I comma, limitatamente alle parole: *"La sottoscrizione delle liste può essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature nei singoli collegi uninominali, ricompresi nella circoscrizione, collegate alle liste medesime. Si applicano le norme di cui ai commi 3, 4, secondo e terzo periodo, e 5 dell'art. 18";*

II comma, primo periodo limitatamente a: *"non";*

II comma, limitatamente alle parole: *"Della lista possono far parte anche candidati nei collegi uninominali della medesima circoscrizione, collegati alla lista stessa".*

Art. 20:

I comma, limitatamente a: *"o le candidature nei collegi uninominali";*

I comma, limitatamente: *"indicati nella tabella A, allegata al presente testo unico";*

II comma limitatamente a: *"o le candidature nei collegi uninominali";*

II comma, limitatamente alle parole: *"della candidatura nei collegi uninominali e";*

II comma, limitatamente a: *"alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'art. 18.";*

III comma, limitatamente alle parole: *"e, per le candidature nei collegi uninominali, la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi";*

V comma, limitamente alle parole: *"Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali";*

VI comma limitatamente a: *"né più di una candidatura di collegio uninominale.";*

VII comma limitatamente a: *"o della candidatura nei collegi uninominali";*

VII comma, limitatamente alle parole: *"o la candidatura nei collegi uninominali.".*

Art. 21:

II comma, limitatamente alla parola: *"oltre";*

II comma limitatamente alle parole: *"delle candidature nei collegi uninominali;";*

II comma limitatamente alle parole: *"a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e".*

Art. 22:

I comma, limitatamente alle parole: *"delle candidature nei collegi uninominali e";*

I comma, punto 1, limitatamente alle parole: *"le candidature nei collegi uninominali e";*

I comma, punto 2, limitatamente alle parole: "*le candidature nei collegi uninominali e";*

I comma, punto 3, limitatamente alle parole: *"le candidature nei collegi uninominali e";*

I comma, punto 4, limitatamente alle parole: *"dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e";*

I comma, punto 5, limitatamente alle parole: *"dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e";*

I comma, punto 7, limitatamente alle parole: *"dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio";*

II comma limitatamente alle parole: *"di ciascun candidato nei collegi uninominali e";*

III comma limitatamente alle parole: *"dei candidati nei collegi uninominali e";*

IV comma limitatamente alle parole: *"alle candidature nei collegi uninominali e".*

Art. 23:

I comma, limitatamente alle parole: *"dei candidati nei collegi uninominali e";*

II comma, limitatamente alle parole: *"o di candidati";*

II comma, limitatamente alle parole: *"dei candidati nei collegi uninominali e".*

Art. 24:

I comma 1, punto 1: *"stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi uninominali saranno riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio";*

I comma, punto 2, limitatamente alle parole: *"di cui al n. 1";*

I comma, punto 2, limitatamente alle parole: *"I contrassegni di ogni candidato saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;";*

I comma, punto 3, limitatamente alle parole: "e *di candidato nei collegi uninominali";*

I comma, punto 4, limitatamente alle parole: *"i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e";*

I comma, punto 5, limitatamente alle parole: *"dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e";*

III comma, limitatamente alle parole: *"il nominativo o i nominativi dei candidati nonché";*

III comma, limitatamente alle parole: *"posti a fianco dei nominativi medesimi così dispone ora l'art. 2 del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, convertito dalla legge n. 358 dell'8 luglio 1996".*

Art. 25:

I comma, limitatamente alle parole: *"art. 18 e";*

I comma, limitatamente alle parole: *"del candidato nel collegio uninominale e";*

III comma, limitatamente alle parole: *"dei candidati nei collegi uninominali e";*

III comma, limitatamente alle parole: *"delle candidature nei collegi uninominali e";*

III comma, limitatamente alle parole: "dei candidati nei collegi uninominali e";

III comma, limitatamente alle parole: *"delle candidature nei collegi uninominali e".*

Art. 26:

I comma, limitatamente alle parole: *"di ogni candidato nel collegio uninominale e".*

Art. 30:

I comma, punto 4, limitatamente alle parole: *"tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e";*

I comma, punto 6, limitatamente alle parole: *"dei candidati nel collegio uninominale e";*

I comma, al punto 8, limitatamente alle parole: *"due urne del tipo descritto nell'art. 32".*

Art. 31:

I comma, 1º rigo, limitatamente alle parole: *"Sono";*

I comma, limitatamente alle parole: *"di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione;";*

I comma, limitatamente alle parole: *"con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B, C ed H, allegate al presente testo unico";*

I comma, limitatamente alle parole: *"di tutte le candidature nei collegi uninominali e";*

II comma, limitatamente alle parole: *"Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome ed il nome del rispettivo candidato".*

Art. 32:

I comma, limitatamente alle parole: *"nella tabella D, allegata";*

III comma, limitatamente alle parole: *"alla tabella D, allegata".*

Art. 40:

III comma, limitatamente alle parole: *"dei candidati nei collegi uninominali e".*

Art. 41:

I comma, limitatamente alle parole: *"nei collegi uninominali e".*

Art. 42:

IV comma, limitatamente alle parole: *"dei candidati nei collegi uninominali e";*

VII comma, limitatamente alle parole: *"nonché due copie del manifesto contenente i candidati nei collegi uninominali".*

Art. 45:

VIII comma: *"Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale".*

Art. 48:

I comma, limitatamente alle parole: *"e dei candidati nei collegi uninominali";*

I comma, limitatamente alle parole: *"del collegio uninominale o".*

Art. 53:

I comma, limitatamente alle parole: *"e dei candidati".*

Art. 58:

I comma, primo rigo, limitatamente alle parole: *"rispettive";*

I comma, limitatamente alle parole: *"una scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e";*

II comma, limitatamente alle parole: *"per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, un";*

II comma, limitatamente alle parole: *"segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente";*

II comma, limitatamente alle parole: *"il contrassegno o i contrassegni relativi e sulla scheda";*

II comma, limitatamente alle parole: *"ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta";*

V comma: *"Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale".*

Art. 59:

I comma, limitatamente alle parole: *"Una scheda valida per l'elezione del candidato nel collegio uninominale rappresenta un voto individuale".*

Art. 67:

II comma, limitatamente alle parole: *"dei candidati nei collegi uninominali e".*

Art. 68:

I comma, limitatamente alle parole: *"contenente le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale";*

I comma, limitatamente alle parole: *"nel collegio al quale è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato";*

II comma: *"Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.";*

III comma, limitatamente alle parole: *"compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";*

III comma, limitatamente alle parole: *"la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce";*

VII comma, limitatamente alle parole: *"e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali";*

VIII comma, limitatamente alle parole: *"La disposizione si applica sia";*

VIII comma, limitatamente alle parole: *"nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista".*

Art. 71:

I comma, punto 2, limitatamente alle parole: *"nel collegio uninominale";*

II comma, limitatamente alle parole: *"per i singoli candidati nei collegi uninominali o".*

Art. 72:

II comma: *"Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";*

III comma, limitatamente alle parole: *"dei candidati nel collegio uninominale e".*

Art. 73:

III comma, limitatamente alle parole: *"dei candidati nel collegio uninominale e".*

Art. 74:

I comma, limitatamente alle parole: *"dei candidati nel collegio uninominale e".*

Art. 75:

I comma, limitatamente alle parole: *"dei candidati nel collegio uninominale e".*

Art. 77:

I comma, punto 1, limitatamente alle parole: *"proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi";*

I comma, punto 2, limitatamente alle parole: *"detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene* pro quota *in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti";*

I comma, punto 3: *"determina, ai fini di cui all'art. 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale";*

I comma, punto 4, limitatamente alle parole: *"nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'art. 18, comma 1, alla medesima lista";*

I comma, punto 4, limitatamente alle parole: *"In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento".*

Art. 79:

comma V, limitatamente alle parole: *"dei candidati nei collegi uninominali";*

comma VI, limitatamente alle parole: *"dei candidati nei collegi uninominali e".*

Art. 81:

I comma, limitatamente alle parole: *"dei candidati nei collegi uninominali e".*

Art. 84:

I comma, limitatamente alle parole: *"di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato eletto ai sensi dell'art. 77, comma 1, numero 1, proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione";*

I comma, limitatamente alle parole: *"proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui all'art. 77, comma 1, numero 4), che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi, ad una lista il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale".*

Art. 86:

"Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante il seggio attribuito ai sensi dell'art. 77, comma 1, numero 1), il Presidente della Camera dei deputati ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezioni suppletive nel collegio interessato. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall'organo di verifica dei poteri.

Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1º agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi.

Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive le cause di ineleggibilità previste dall'art. 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive.

Il seggio attribuito ai sensi dell'art. 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'art. 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo".

Art. 104:

VI comma, limitatamente alle parole: "*dei candidati nei collegi uninominali e".*

Art. 106:

I comma, limitatamente alle parole: "*più di una candidatura nel collegio uninominale o".*

Art. 112:

I comma, limitatamente alle parole: *"dei candidati nei collegi uninominali e".*

Art. 119:

I comma, limitatamente alle parole: *"dei candidati nei collegi uninominali e"?».*

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il prof. Claudio Signorile, via XXIV Maggio n. 46 - Roma, tel. 06/69190577.

04A07876

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Riammissione all'esercizio della professione di notaio

Con decreto dirigenziale 30 giugno 2004, registrato il 15 luglio 2004, il dott. Enrico Lainati, nato a Milano il 23 febbraio 1940, è stato riammesso, a sua domanda, all'esercizio della professione di notaio, ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45.

04A07626

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 27 luglio 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2168
Yen giapponese	133,62
Corona danese	7,4352
Lira Sterlina	0,66100
Corona svedese	9,2033
Franco svizzero	1,5367
Corona islandese	86,73
Corona norvegese	8,4940
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,58130
Corona ceca	31,599
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	248,39
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6566
Lira maltese	0,4251
Zloty polacco	4,4250
Leu romeno	41169
Tallero sloveno	239,9500
Corona slovacca	39,960
Lira turca	1819300
Dollaro australiano	1,7079
Dollaro canadese	1,6159
Dollaro di Hong Kong	9,4908
Dollaro neozelandese	1,9041
Dollaro di Singapore	2,0926
Won sudcoreano	1417,39
Rand sudafricano	7,6032

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A07829

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Rosario, in Bonassola

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 giugno 2004, viene estinta la Confraternita del Rosario, con sede in Bonassola (La Spezia), fraz. Montaretto.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di San Pietro Martire, con sede in Bonassola (La Spezia), fraz. Montaretto.

04A07363

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di San Rocco, in Bonassola

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 giugno 2004, viene estinta la Confraternita di San Rocco, con sede in Bonassola (La Spezia), fraz. Montaretto.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di San Pietro Martire, con sede in Bonassola (La Spezia), fraz. Montaretto.

04A07364

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di San Rocco, in Sesta Godano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 giugno 2004, viene estinta la Confraternita di San Rocco, con sede in Sesta Godano (La Spezia), frazione Bergassana.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, con sede in Sesta Godano (La Spezia), frazione Bergassana.

04A07365

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Zignago

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 giugno 2004, viene estinta la Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Zignago (La Spezia), frazione Serò.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di San Martino Vescovo, con sede in Zignago (La Spezia), frazione Serò.

04A07366

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Santo Stefano di Magra, frazione Ponzano Superiore.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 giugno 2004, viene estinta la Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Santo Stefano di Magra (La Spezia), frazione Ponzano Superiore.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di San Michele Arcangelo, con sede in Santo Stefano di Magra (La Spezia), frazione Ponzano Superiore.

04A07367

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Santo Stefano di Magra, frazione Ponzano Basso.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 giugno 2004, viene estinta la Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Santo Stefano di Magra (La Spezia), frazione Ponzano Basso.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, con sede in Santo Stefano di Magra (La Spezia), frazione Ponzano Basso.

04A07368

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Ameglia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 giugno 2004, viene estinta la Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Ameglia (La Spezia), frazione Montemarcello.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di San Pietro Apostolo, con sede in Ameglia (La Spezia), frazione Montemarcello.

04A07369

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Arcola

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 giugno 2004, viene estinta la Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Arcola (La Spezia), frazione Baccano.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia dei santi Stefano e Margherita, con sede in Arcola (La Spezia), frazione Baccano.

04A07370

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Carmine, in Santo Stefano di Magra

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 giugno 2004, viene estinta la Confraternita del Carmine, con sede in Santo Stefano di Magra (La Spezia), frazione Ponzano Superiore.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di San Michele Arcangelo, con sede in Santo Stefano di Magra (La Spezia), frazione Ponzano Superiore.

04A07371

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della Pietà, in Oristano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 maggio 2004, viene estinta la Confraternita della Pietà, con sede in Oristano.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A07372

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento e della Beata Vergine, in Ponti sul Mincio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 maggio 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento e della Beata Vergine, con sede in Ponti sul Mincio (Mantova).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A07373

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Gonnosnò

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 maggio 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario, con sede in Gonnosnò (Oristano).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A07375

Assunzione nuova denominazione della Parrocchia di Cristo Re, in Pisticci

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 giugno 2004, la Parrocchia di Cristo Re, con sede in Pisticci (Matera) ha assunto la nuova denominazione di «Parrocchia - Santuario Cristo Re - Madonna del Casale», con sede in Pisticci (Matera).

04A07374

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Estratto provvedimento n. 126 del 6 luglio 2004

Alle sotto indicate confezioni dei medicinali per uso veterinario vengono ora attribuiti e/o confermati i nuovi numeri di autorizzazione all'immissione in commercio a fianco di ciascuno indicati:

ditta titolare A.I.C.: Azienda terapeutica italiana A.T.I. S.r.l., via della Libertà, 1 - 40064 Ozzano dell'Emilia (Bologna):

Vetampen soluzione iniettabile da 1 g. + 5 ml acqua p.p.i - A.I.C. n. 101854014;

Vetampen soluzione iniettabile da 5 g 25 ml acqua p.p.i - A.I.C. n. 101854026;

Vetampen polvere orale da 10 gr. - A.I.C. n. 101854038;

Vetampen soluzione iniettabile da 10 gr. + 50 ml acqua p.p.i. - A.I.C. n. 101854040;

Vetampen soluzione iniettabile da 3 gr. + 15 ml acqua p.p.i. - A.I.C. n. 101854053;

ditta titolare A.I.C.: Lisapharma S.p.a., via Licinio, 11 - 22036 Erba (Como):

Algon flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101274013;

Lisacaina flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101282010;

Lisacaina flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101282022;

ditta titolare A.I.C.: IZO S.p.a., via Bianchi, 9 - 25142 Brescia:

Izovac Pleuro flacone 100 ml da 50 dosi - A.I.C. n. 101609016;

Izovac IB-H120 flacone 1000 dosi - A.I.C. n. 101619017;

Izovac NDV + EDS + HG flacone 250 ml da 500 dosi - A.I.C. n. 103008013;

Izovac ND + EDS + IBD flacone 250 ml da 500 dosi - A.I.C. n. 101615019;

ditta titolare A.I.C. Merial Italia S.p.a., S.S. 234 - 27013 Chignolo Po (Pavia):

Bionew Coli + AP 10 flaconi da 100 dosi - A.I.C. n. 101114015;

Bionew IB + COR 10 flaconi da 500 dosi - A.I.C. n. 101112011;

Bionew IB + COR flacone 500 ml da 1000 dosi - A.I.C. n. 101112023;

Bionew EDS + IB + COR 10 flaconi vetro 250 ml da 5000 dosi - A.I.C. n. 101113013;

Bionew EDS + IB + COR 10 flaconi polipropilene 250 ml da 5000 dosi - A.I.C. n. 101113025;

Bionew EDS + IB +COR 10 flaconi polipropilene 250 ml da 5000 dosi - A.I.C. n. 101113037;

Bionew EDS + IB + COR flacone vetro 250 ml da 500 dosi - A.I.C. n. 101113049;

Bionew EDS + IB + COR flacone polipropilene 250 ml da 500 dosi - A.I.C. n. 101113052;

Bionew EDS + IB + COR flacone polietilene 250 ml da 500 dosi - A.I.C. n. 101113064;

Bionew EDS + IB + COR flacone multidose polietilene 500 ml da 1000 dosi - A.I.C. n. 101113076.

Le società titolari sono autorizzate ad apportare agli stampati le sole modifiche attinenti al presente provvedimento.

I lotti già prodotti con i numeri in precedenza attribuiti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07697

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Artroxicam»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 690 del 9 luglio 2004

Specialità medicinale ARTROXICAM:

30 capsule 20 mg - A.I.C. n. 025554027;

10 supposte 20 mg - A.I.C. n. 025554027;

crema 1% 50 g - A.I.C. n. 025554041.

Società: So.Se.Paharm S.r.l. - Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, via dei Castelli Romani, 22 - 00040 Pomezia (Roma).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale ARTROXICAM 30 capsule 20 mg - A.I.C. n. 025554027, ARTROXICAM 10 supposte 20 mg - A.I.C. n. 025554039, ARTROXICAM crema 1% 50 g - A.I.C. n. 025554041, prodotti anteriormente al 2 luglio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 178 del 13 giugno 2003, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata sulle confezioni».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07506

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nalorex»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 710 del 9 luglio 2004

Specialità medicinale NALOREX:

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse - A.I.C. n. 025969039.

Società: Bristol Myers Squibb S.r.l., via del Murillo km 2,800 - 04010 Sermoneta (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale NALOREX "50 mg compresse rivestite con film" 14 compresse - A.I.C. n. 025969039, prodotti anteriormente all'8 gennaio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 396 del 17 dicembre 2002, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata sulle confezioni».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07505

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Largactil»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 711 del 9 luglio 2004

Specialità medicinale LARGACTIL:

«50 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 2 ml - A.I.C. n. 007899014;

«25 mg compresse rivestite con film» 25 compresse - A.I.C. n. 007899026;

«100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 007899038;

«40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 10 ml - A.I.C. n. 007899040.

Società: Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (Pavia).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale LARGACTIL "50 mg/2 ml soluzione iniettabile" 5 fiale - A.I.C. n. 007899014; LARGACTIL "25 mg compresse rivestite con film" 25 compresse - A.I.C. n. 007899026; LARGACTIL "100 mg compresse rivestite con film" 20 compresse - A.I.C. n. 007899038 e LARGACTIL "40 mg/ml gocce orali, soluzione" flacone 10 ml - A.I.C. n. 007899040, prodotti anteriormente al 2 settembre 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 350 del 25 luglio 2003 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07504

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Minocin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 712 del 9 luglio 2004

Specialità medicinale MINOCIN:

«100 mg capsule rigide» 8 capsule - A.I.C. n. 022240016;

«50 mg capsule rigide» 16 capsule - A.I.C. n. 0222240129.

Società: Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (Pavia).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale MINOCIN "100 mg capsule rigide" 8 capsule - A.I.C. n. 022240016 e MINOCIN "50 capsule rigide" 16 capsule - A.I.C. n. 022240129, prodotti anteriormente al 2 settembre 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 351 del 25 luglio 2003 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07503

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flantadin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 713 del 9 luglio 2004

Specialità medicinale FLANTADIN:

«6 mg compresse» 10 compresse - A.I.C. n. 025464037;

«30 mg compresse» 10 compresse - A.I.C. n. 025464049;

«22,75 mg/ml gocce orali, sospensione» flacone 13 ml - A.I.C. n. 025464052.

Società: Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (Pavia).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale FLANTADIN 10 compresse 6 mg - A.I.C. n. 025464037; FLANTADIN 10 compresse 30 mg - A.I.C. n. 025464049; FLANTADIN flacone sospensione 13 ml - A.I.C. n. 025464052, i prodotti anteriormente al 2 luglio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 191 del 13 giugno 2003 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07502

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paidocin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 714 del 9 luglio 2004

Specialità medicinale PAIDOCIN:

«4,8 g granulato sospensione orale» 1 flacone - A.I.C. n. 027502032;

«400 mg compresse rivestite» 12 compresse rivestite - A.I.C. n. 027502044.

Società: Promedica S.r.l., via Palermo, 26/A - 43100 Parma.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale PAIDOCIN "4,8 g granulato sospensione orale" 1 flacone, A.I.C. n. 027502032; PAIDOCIN "400 mg compresse rivestite" 12 compresse rivestite, A.I.C. n. 027502044, prodotti anteriormente al 7 aprile 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 70 del 5 marzo 2003, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata sulle confezioni».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07500

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Digestivo Antonetto».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 715 del 9 luglio 2004

Medicinale DIGESTIVO ANTONETTO.

Variazione A.I.C.: modifica eccipienti.

Titolare A.I.C.: Marco Antonetto S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, via Arsenale, 29 - c.a.p. 10121, Italia, codice fiscale n. 00525530010.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

modifica degli eccipienti: principi attivi invariati;

eccipienti:

da: liquirizia estratto secco 0,2800 g, mannitolo 0,0978 g, magnesio stearato 0,0180 g, essenza di menta 0,0100 g;

a: liquirizia estratto secco 0,2400 g, sobitolo 60 W 0,2653 g, magnesio stearato 0,0180 g, amido pregelatinizzato 0,0494 g, essenza di menta 0,0040 g.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 015045026 - «compresse masticabili» 45 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07501

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Drontal Plus XL».

Estratto provvedimento n. 145 del 16 luglio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario DRONTAL PLUS XL compresse, antielmintico polivalente per cani.

Confezioni:

astuccio 2 compresse - A.IC. n. 103324012;

astuccio 10 compresse - A.I.C. n. 103324024;

astuccio 50 compresse - A.I.C. n. 103324036.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130 - codice fiscale 05849130157.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica regime di dispensazione.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione del regime di dispensazione:

da: «da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia semplice ripetibile»

a: «la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria».

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07699

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Doncit Spot-On».

Estratto provvedimento n. 14 del 16 luglio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario DRONCIT SPOT-ON antielmintico per gatti.

Confezioni:

4 tubetti da 0,5 ml - A.I.C. n. 102473016;

40 tubetti da 0,5 ml - A.I.C. n. 102473028.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica regime di dispensazione.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione del regime di dispensazione:

da: «da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia semplice ripetibile»

a: «la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria».

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07700

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Estratto provvedimento n. 148 del 19 luglio 2004

Specialità medicinali per uso veterinario - trasferimento A.I.C. da società Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - ACRAF S.p.a. sita in Roma, viale Amelia n. 70 - codice fiscale 03907010585, a Esteve S.r.l. con sede sociale in Roma, via Duilio 13 - codice fiscale 07306141008.

Titolare A.I.C.: Esteve S.r.l. con sede sociale in Roma, via Duilio, 13 - codice fiscale 07306141008.

Oggetto del provvedimento: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali per uso veterinario di seguito indicate:

Adevit, Dinasel, Dinasel B, Dinasel E, Dobetin B1, Dogalina, Equivit C, Liquicil, Neodetoxol, Neoemantin, Streptomagma Zoo, Tantum equigel, Tantum iniettabile, Tantum polvere, Tantum pomata vet., Toness, Unisulfa vet., Veticort PA, Vetiprim, Lidocaina 2%, Atropina solfato, Pomata risolvente, Soluzione antitossica 33%, Soluzione calcio-fosforo, Soluzione calcio gluconato 20%, Vitamina B1 10%, Acetilcisteina 20%, prodotti anteriormente al 21 giugno 2003 data di pubblicazione del decreto di cambio di titolarità, possono essere venduti fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07698

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di due società cooperative

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto d'autorità delle seguenti società cooperative che - dagli accertamenti effettuati - risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

1) Coop. Logistik service 3000 - piccola società a r.l. con sede in Bari, costituita in data 23 febbraio 2001 con atto rogato dal notaio dott. Domenico Damascelli di Turi, repertorio n. 2439, posizione n. 8783 - c.f. 05663900727 - R.E.A. 431891;

2) Coop. Natura verde a r.l. con sede in Andria, costituita in data 17 febbraio 1994 con atto rogato dal notaio dott. Michele Vittorio Russo di Andria, repertorio n. 13370, posizione n. 8812 - c.f. 04567090727 - R.E.A. n. 323510, Reg. società n. 12420.

Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - via F. Filzi, 18 Bari.

04A07438

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Marchesato di Crotone»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta per l'olio extravergine di oliva «Marchesato di Crotone», ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92, presentata dal Consorzio tutela olio D.O.P. «Marchesato di Crotone» con sede a Crotone, in via Torino n. 122, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CEE n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «MARCHESATO DI CROTONE»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Marchesato di Crotone» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto da olive prodotte nella zona di cui all'art. 3 e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione ed alla normativa vigente.

Art. 2.

Varietà di olivo

La denominazione di origine protetta «Marchesato di Crotone» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle olive prodotte negli oliveti delle aziende ricadenti nei territori di cui all'art. 3, iscritti nell'elenco degli oliveti tenuto dall'organismo di controllo designato e composti, nell'ambito aziendale dalle seguenti varietà di olivo: Carolea e Dolce di Rossano da sole o congiuntamente in misura non inferiore al 60%.

Possono concorrere altre varietà, da sole o congiuntamente, in misura non superiore al 40%, tra le quali: Tonda di Strongoli, Borgese, Pennulara, Napoletana, San Benedetto, Nocellara Messinese, Nocellara del Belice, Coratina, Leccino e Frantoio.

In ogni caso le percentuali devono garantire che le caratteristiche chimiche ed organolettiche dell'olio extravergine di oliva «Marchesato di Crotone» D.O.P. risultino omogenee, come riportato all'art. 6.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle olive, di molitura e di imbottigliamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Marchesato di Crotone» comprende i territori amministrativi dei seguenti comuni, tutti, della provincia di Crotone: Belvedere Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Crotone, Crucoli, Cutro, Isola Capo Rizzuto, Melissa, Mesoraca, Petilia Policastro, Roccabernarda, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, Santa Severina, Scandale, Strongoli e Umbriatico.

Art. 4.

Origine

L'olio extravergine di oliva «Marchesato di Crotone D.O.P.» possiede peculiarità tipiche, dimostrate dalle documentazioni storiche esistenti, nonché dalle condizioni pedo-climatiche e varietali, che lo rendono differente da quello prodotto nelle zone limitrofe.

La tracciabilità del prodotto è garantita da una serie di adempimenti a cui si sottoporranno i produttori, in particolare l'organismo di controllo terrà un elenco degli agricoltori, dei frantolani e degli imbottigliatori.

Art. 5.

Caratteristiche di coltivazione

Le pratiche agronomiche devono garantire la rispondenza dell'olio prodotto ai requisiti fissati dal presente disciplinare:

1. le tecniche di coltivazione da adottare negli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle caratteristiche della zona, purché rispettose del principio della razionalità di gestione e soprattutto, atte a conferire, alle olive ed all'olio che ne deriva le caratteristiche qualitative descritte nell'art. 6.

In particolare, la gestione del suolo sarà effettuata con almeno due lavorazioni annue allo scopo di interrare la flora spontanea ed i nutrienti, e consentire anche l'immagazzinamento dell'acqua meteorica; la potatura sarà effettuata ad anni alterni con tagli leggeri finalizzati all'eliminazione dei rami secchi o non più produttivi; il controllo dei parassiti prevederà il ricorso a molecole di sintesi soltanto al superamento della soglia economica di danno e comunque rispettando sempre i tempi di carenza.

È consentita una densità d'impianto fino a 400 piante per ettaro;

2. per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Marchesato di Crotone» sono da considerarsi idonei gli oliveti presenti nella zona di produzione descritta all'art. 3;

3. la raccoltà delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Marchesato di Crotone» deve essere effettuata:

i) a partire dall'inizio dell'invaiatura e conclusa non oltre il 31 gennaio di ogni campagna oleicola;

ii) direttamente dalla pianta sia manualmente, per brucatura, che meccanicamente, utilizzando in questo caso sia gli scuotitori del tronco sia i pettini vibranti, a adoperando tutti gli accorgimenti possibili in modo da evitare di lacerare i tessuti della buccia e della polpa. Le olive verranno quindi deposte in cassette forate ed avviate con immediatezza agli impianti di trasformazione. Non è consentito l'uso di prodotti cascolanti;

4. la produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Marchesato di Crotone» non può superare kg 15.000 per ettaro.

La resa massima in olio non può superare il 22%.

Art. 6.

Modalità di oleificazione

1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Marchesato di Crotone» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati all'art. 3.

2. Le olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1, raccolte secondo le modalità definite all'art. 5, comma 3, e deposte su cassette forate o su bancali altrettanto forati in strato sottile (max 40 cm) e trasportati con immediatezza agli impianti di lavorazione, potranno sostare per un massimo di 48 ore dalla fine delle operazioni di raccolta fino alla molitura, in locali freschi asciutti e ben aerati.

3. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1, sono ammessi solo i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.

La frangitura delle olive potrà essere effettuata sia con sistemi discontinui (molazze) sia continui (frangitori a martelli, a disco ecc.).

Il tempo di gramolatura della pasta non dovrà superare i 30 minuti in impianti che prevedono la successiva pressione della pasta, nei sistemi centrifughi non dovrà essere superiore a 60 minuti.

La temperatura della pasta nella gramola, in entrambe le tipologie, non dovrà essere superiore a 30-32ºC.

Tale limite sarà rilevabile dal termostato posizionato sulla gramola.

Durante le operazioni di trasformazione delle olive non è consentito l'utilizzo di prodotti ad azione chimica o biochimica (enzimi) o meccanica (talco); non è consentito il metodo di trasformazione noto con il termine «ripasso».

4. Gli impianti di molitura delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono essere iscritti nell'apposito elenco tenuto presso l'organismo di controllo, quali frantoi abilitati alla trasformazione di olive destinate alla produzione di olio a denominazione di origine protetta. I frantoi che aderiscono al presente disciplinare, devono assoggettarsi ai controlli, periodici, effettuati dai tecnici e/o personale dell'organismo di controllo.

5. Gli impianti di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono essere iscritti nell'apposito elenco tenuto presso l'organismo di controllo, quali imbottigliatori abilitati al confezionamento. Gli impianti di imbottigliamento che aderiscono al presente disciplinare, devono assoggettarsi ai controlli, periodici, effettuati dai tecnici e/o personale dell'Organismo di controllo.

6. Le operazioni di oleificazione e confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito dell'area D.O.P., al fine di garantire la tracciabilità ed il controllo del prodotto.

7. Gli esami chimico-fisici ed organolettici dovranno essere effettuati secondo le metodiche di cui al reg. C.E. n. 2568/91 e successive modifiche ed integrazioni. All'atto del confezionamento, l'olio extravergine di oliva D.O.P. «Marchesato di Crotone» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da verde a giallo oro;

odore: fruttato medio o leggero di oliva;

sapore: di oliva con possibili sensazioni di amaro e piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,7 per 100 grammi di olio;

numero di perossidi ≤ 12;

polifenoli totali ≥ 100 ppm;

acido oleico $\geq 70\%$;

K 232 $\leq 2{,}0$;

K 270 $\leq 0{,}2$;

punteggio al Panel Test □ 6,5;

mediana dei difetti: Md = 0;

mediana del fruttato: Mf $>$ 0.

8. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa UE.

9. L'olio prodotto deve essere conservato, nella fase di stoccaggio, esclusivamente in recipienti chiusi di idoneo materiale e mantenuti a temperatura massima non superiore ai 15 ºC. La temperatura minima di conservazione deve evitare la separazione dei diversi costituenti dell'olio.

Art. 7.

Legame con l'ambiente

La tenacia dei contadini crotonesi, legata alle tradizioni ed alle consuetudini locali, ha consentito il perpetuarsi di gesti e tecniche finalizzate all'ottenimento di un prodotto particolarmente apprezzato.

Il terreno agrario in genere presenta un discreto grado di fertilità.

Il clima del territorio è tipicamente mediterraneo, caratterizzato da inverni non troppo rigidi ed estati calde.

Le precipitazioni meteoriche sono quasi tutte concentrate nel periodo autunno invernale, l'intensità delle stesse, variabile all'interno del comprensorio, va da 700 a 1.100 mm.

Art. 8.

Struttura di controllo

L'olio «Marchesato di Crotone D.O.P.» sarà controllato da una struttura, conformemente all'art. 10 del reg. CEE n. 2081.

Art. 9.

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».

2. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione ed il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

4. Il nome della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

5. L'olio extravergine di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti di capacità non superiore a litri cinque in vetro, terracotta smaltata o in banda stagnata.

6. È obbligatorio l'indicazione in etichetta dell'anno della campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

7. È consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico.

8. L'etichetta dovrà riportare il logo della denominazione di origine protetta come di seguito descritto, e come allegato al presente disciplinare di cui costituisce parte integrante:

il segno grafico è la rappresentazione dell'unione di due olive (una verde l'altra nera) che al loro contatto, lasciano fuoriuscire una goccia dorata; sovrastante questo segno troviamo una corona d'oro aperta, formata da un cerchio arabescato e gemmato, che come connotazione del Marchesato ha quattro floroni e quattro gruppi di tre perle disposte a trifoglio, di cui due gruppi e tre fioroni visibili. Le diciture, racchiuse in un cerchio ideale, sono formate con il carattere Times, Grassetto, sono: per la parte superiore (Olio Extravergine di Oliva) colorate con un verde saturo identificabile da mazzetta Pantone Process come Pantone 357c; per la parte inferiore (D.O.P. e Marchesato di Crotone) colorate con un rosso saturo, identificabile da mazzetta Pantone Process come Pantone 187c.

ALLEGATO

LOGO DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «MARCHESATO DI CROTONE».

04A07420

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di giugno 2004 che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2003 e 2004 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2003	Giugno	120,6	2,3	4,6
	Luglio	120,9	2,5	4,9
	Agosto	121,1	2,5	5,0
	Settembre	121,4	2,5	5,2
	Ottobre	121,5	2,4	5,0
	Novembre	121,8	2,4	5,1
	Dicembre	121,8	2,3	5,0
	Media	*120,8*		
2004	Gennaio	122,0	2,0	4,7
	Febbraio	122,4	2,2	4,7
	Marzo	122,5	1,9	4,5
	Aprile	122,8	2,0	4,5
	Maggio	123,0	2,1	4,5
	Giugno	123,3	2,2	4,6

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentoottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1993 è risultato pari a 415,2 (quattrocentoquindicivirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1994 è risultato pari a 430,7 (quattrocentotrentavirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1995 è risultato pari a 455,8 (quattrocentocinquantacinquevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1996 è risultato pari a 473,7 (quattrocentosettantatrevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1997 è risultato pari a 480,5 (quattrocentoottantavirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1998 è risultato pari a 489,2 (quattrocentottantanovevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1999 è risultato pari a 496,5 (quattrocentonovantaseivirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2000 è risultato pari a 509,6 (cinquecentonovevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2001 è risultato pari a 524,2 (cinquecentoventiquattrovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2002 è risultato pari a 536,0 (cinquecentotretaseivirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984 n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 2002, gli effetti predetti, risulta pari a più 382,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2003 è risultato pari a 548,3 (cinquecentoquarantottovirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 2003, agli effetti predetti, risulta pari a più 393,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2004 è risultato pari a 560,6 (cinquecentosessantavirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 2004, agli effetti predetti, risulta pari a più 404,2.

04A07522

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401177/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 0 7 3 0 *

€ **0,77**